



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
SETTORE FINANZIARIO
N. 156 DEL 02/12/2024

OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI SERVITU' DI PASSAGGIO AD USO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.6 del 28.10.2024 relativo all'individuazione ed alla nomina dei Responsabili di Servizio;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalita e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonch  dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 18 del 11.12.2023 con il quale   stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

RICHIAMATA altres  la deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 20.12.2023 con la quale   stato approvato il PEG 2024/2026;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 50 del 27.03.2024 con cui si affidava l'incarico di assistenza giudiziale in procedimento al professionista Avvocato Michele Lerro di Biella relativamente alla querela da parte dei Sigg.ri Fantin Anna, Fantin Paolo e Campra Claudia nei confronti del Sindaco per avere illegittimamente invaso e occupato, per realizzare un sentiero pedonale di pubblico passaggio (denominato "Muzzano - Monte Cucchello"), i fondi di loro proprieta censiti al CT Muzzano fg. 4 nn. 146-252-360-362 asserendo perfezionati i reati di cui agli articoli 633 e 634 del codice penale;

CONSIDERATO CHE con sentenza n. N. 229/2024 R.G. il Tribunale di Biella ha rigettato il ricorso proposto dai Sig.ri Fantin e Campra;

RITENUTO, al fine di scongiurare l'avvio di ulteriori azioni giudiziarie tra le parti, di intraprendere trattative stragiudiziali aventi ad oggetto la vertenza sorta in riferimento alla sussistenza o meno di una servitu di uso pubblico sul sentiero denominato "giro del Cucchello" del Comune di Muzzano;

RILEVATO CHE il professionista Avv. Michele Lerro , gi  incaricato in data 27.03.2024, ha comunicato la propria disponibilit  a proseguire l'attivit  legale consistente nell'assistenza

stragiudiziale successiva alla definizione del procedimento possessorio promosso dai Sig.ri Fantin e Campra aventi il tribunale di Biella, conclusi con sentenza del 20.09.2024;

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE nello specifico per la parte relativa al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli articoli 30, 36, 32, 33, 95, 29;

RILEVATO CHE nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

DATO ATTO CHE la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare la convenzione, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni individuate dall'ISTAT all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

RILEVATO CHE l'art. 1 comma 501 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 , Finanziaria 2016 prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

PRESO ATTO che l'art. 1 comma 130 della legge di Bilancio (legge 30/12/2018 n.145) ha modificato il comma 450 dalla legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 5.000 euro per l'importo dei beni servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

STABILITO DI procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

VISTA la proposta di compenso pervenuta dall'Avv. Lerro, nota prot. 3491 del 29.11.2024, dell'importo di € 1.459,12 IVA e oneri contributivi compresi;

VISTA la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010;

PRESO ATTO che in ottemperanza alla normativa suddetta, per la fornitura in oggetto è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG), il codice assegnato è B492B22D1A;

RITENUTO di procedere con l'affidamento di che trattasi;

VISTO l'art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, che prescrive l'adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

VISTI:

- l'art. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo statuto comunale avente a oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o i servizio con rilievo esterno;
- l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e gli articoli del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa

DETERMINA

1. **DI AFFIDARE** al professionista Avv. Michele Lerro di Biella l'incarico di assistenza stragiudiziale successiva alla pronuncia della sentenza nel procedimento possessorio promosso dai Sig.ri Fantin e Campra avanti il Tribunale di Biella (R.G. n. 229/2024);
2. **DI IMPUTARE** l'impegno di spesa pari a € 1.459,12 IVA e oneri contributivi inclusi, sul cap. 250/2/1, codice 01.02.1 del bilancio corrente;
3. **DI DARE ATTO CHE:**
 - la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio (on -line) per n. 15 giorni consecutivi;
 - diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come disposto dal comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/00

Muzzano, 02/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Lo Manto Dr.ssa Nicoletta